REGOLAMENTO (CE) N. 1171/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 3359/93 [2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 25 % sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e classificato nei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00, ad eccezione delle importazioni di ferrosilicio prodotto da cinque società specificamente menzionate, che sono soggette ad un'aliquota del dazio inferiore.

(2) Nel regolamento il Consiglio ha osservato che la Commissione era come sempre disposta ad effettuare un riesame riguardo alle società che non avessero esportato nel periodo dell'inchiesta, non fossero collegate alle società che hanno esportato in detto periodo e che avessero intenzione di iniziare ad esportare nella Comunità (i cosiddetti nuovi esportatori).

B. DOMANDA DI RIESAME

(3) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping in questione, presentata da una società brasiliana, Libra Ligas do Brazil, che affermava di soddisfare i criteri specificati nel punto 2.

(4) La società ha presentato, riguardo ai fatti asseriti, gli elementi di prova che erano stati chiesti. Tali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame a norma degli articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « il regolamento di base »).

Con un avviso pubblicato il 17 giugno 1994 [3] la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha iniziato un riesame del regolamento (CE) n. 3359/93 riguardo alla società in questione e ha avviato un'inchiesta.

(5) Successivamente un'altra società brasiliana, la Nova Era Silicon SA, si è rivolta alla Commissione e ha chiesto di essere inclusa nell'inchiesta, secondo le condizioni dell'avviso di apertura suddetto. Poiché la società ha presentato elementi di prova per dimostrare di non aver esportato i prodotti in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, di avere intenzione di iniziare ad esportare e di non essere collegata ad alcuna delle società soggette al dazio antidumping, la Commissione ha deciso di includerla nell'inchiesta.

(6) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il prodotto definito nel regolamento (CE) n. 3359/93.

(7) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Nuovi esportatori

(8) L'inchiesta ha confermato che le due società, Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA, non hanno mai esportato ferrosilicio nella Comunità. La Commissione ha riconosciuto che le due società intendevano iniziare ad esportare nell'immediato futuro, in quanto è stato dimostrato che erano stati presi contatti con i potenziali acquirenti.

È stato inoltre accertato che le due società non erano collegate né direttamente né indirettamente con gli esportatori soggetti al precedente procedimento per i quali era stata stabilita l'esistenza di pratiche di dumping.

È stato quindi confermato che le due società hanno i requisiti per essere considerate nuovi esportatori e che nei loro confronti era giustificato un riesame parziale del regolamento (CE) n. 3359/93.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

[2] GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.

[3] GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 13.

2. Dumping

(9) Poiché nel periodo dell'inchiesta le società in questione non avevano effettuato vendite di ferrosilicio sul mercato interno a prezzi sufficienti per recuperare tutti i costi, per ciascuna società il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito del prodotto in questione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base. Il valore costruito è stato calcolato in funzione di tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la produzione, ai quali sono stati aggiunti un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate in riferimento alle spese sostenute per le vendite di ferrosilicio sul mercato interno brasiliano. È stato utilizzato un tasso di profitto medio del 6 % sui costi di produzione, considerato necessario per finanziare gli investimenti a lungo termine. Questo tasso, che è stato utilizzato anche nell'inchiesta precedente per gli altri produttori brasiliani, può tuttora essere considerato il profitto che le società brasiliane possono normalmente ottenere sul mercato interno.

(10) Poiché è stato accertato che le due società non avevano esportato ferrosilicio nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, in mancanza di un prezzo all'esportazione non è stato possibile stabilire l'esistenza del dumping.

(11) Il valore normale stabilito per ciascuna società fornisce tuttavia elementi determinati sul livello del prezzo all'esportazione necessario per evitare in futuro pratiche di dumping.

D. MODIFICA DELLE MISURE SOGGETTE AL RIESAME

(12) Dato che il livello del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è superiore al margine di dumping, le misure dovrebbero essere stabilite in funzione di quest'ultimo.

(13) In tali circostanze, per le società in questione dovrebbero essere istituite misure in forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo all'esportazione netto di una tonnellata di ferrosilicio, franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento e un prezzo minimo cif frontiera comunitaria, qualora il prezzo all'esportazione sia inferiore al prezzo minimo. Quest'ultimo dovrebbe essere stabilito in base al valore normale, al quale si aggiungono i costi sostenuti per il nolo interno e marittimo, l'assicurazione e le commissioni.

(14) Le società Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. La Commissione ha inoltre ufficialmente informato i denunzianti citati nell'inchiesta iniziale.

I produttori brasiliani hanno presentato osservazioni scritte che sono state opportunamente prese in considerazione.

(15) Il regolamento (CE) n. 3359/93 deve quindi essere modificato affinché possa essere istituito un dazio antidumping specifico sulle importazioni di ferrosilicio prodotto dalle società Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA, in sostituzione del dazio antidumping generale del 25 %.

Il dazio dovrebbe essere pari alla differenza tra un importo di 849 ECU per tonnellata per la Libra Ligas do Brazil e di 885 ECU per tonnellata per la Nova Era Silicon SA e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo sia inferiore.

(16) Dato che il presente riesame si limita a includere nel campo di applicazione delle misure due produttori brasiliani che in precedenza non avevano effettuato esportazioni nella Comunità, le misure contenute nel regolamento (CE) n. 3359/93 non sono modificate o confermate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base e di conseguenza la data della scadenza di tali misure a norma dell'articolo suddetto rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3359/93, dopo il trattino relativo al ferrosilicio originario del Brasile, è aggiunto il seguente trattino:

« — per il ferrosilicio prodotto dalle società Libra Ligas do Brazil, Fortaleza e Nova Era Silicon SA, Belo Horizonte, l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e:

849 ECU per tonnellata per Libra Ligas do Brazil (codice addizionale Taric 8827),

885 ECU per tonnellata per Nova Era Silicon SA (codice addizionale Taric 8828),

qualora il prezzo suddetto sia inferiore a tali importi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN